

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO 1ª SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 153/CSA (2017/2018)

TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL  
COM. UFF. N. 059/CSA- RIUNIONE DEL 15 DICEMBRE 2017

#### COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Stefano Agamennone, Prof. Paolo Tartaglia, Componenti;  
Dott. Franco Granato – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario

**1. RICORSO TERNANA UNICUSANO CALCIO S.p.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 4.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TERNANA/PERUGIA DEL 25.11.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 72 del 28.11.2017)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale professionisti Serie B, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 72 del 28.11.2017, ha inflitto alla società reclamante la sanzione dell'ammenda di € 4.000,00.

Tale decisione è stata assunta: *“per avere suoi sostenitori rivolta, nel corso della gara, acceso due petardi ed alcuni fumogeni nel proprio settore e lanciato quattro petardi nel recinto di gioco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'Art. 13 comma 1, lett. b) C.G.S., per avere la società concretamente operato con le forze dell'ordine ai fini preventivi e di vigilanza”*.

Avverso tale provvedimento la Ternana Unicusano Calcio S.p.A. ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello, con atto del 29.11.2017, formulando contestuale richiesta degli atti ufficiali.

A seguito della trasmissione degli atti ufficiali, da parte della segreteria di questa Corte, la società reclamante in data 7.12.2017 ha fatto pervenire i motivi del reclamo chiedendo: *“in riforma del provvedimento impugnato, ridurre l'ammenda nella misura ritenuta di giustizia e ragione”*.

All'esito della Camera di Consiglio, svoltasi nella seduta del 15.12.2017, la Corte Sportiva di Appello ha pronunciato la decisione di cui al dispositivo, sulla base della seguente motivazione.

La Società ricorrente ha eccepito, con l'unico motivo di reclamo, *“l'eccessiva afflittività della sanzione irrogata alla reclamante per erronea motivazione del provvedimento impugnato in relazione all'esimente riconosciuta alla società – per erronea qualificazione giuridica dei fatti contestati – per non corrispondenza tra fatti contestati e refertati – per precedenti in materia”*.

La censura dell'erronea qualificazione giuridica dei fatti contestati appare fondata ed assorbente rispetto agli ulteriori motivi di doglianza.

Con il richiamo operato all'art. 14 comma 5 C.G.S., il Giudice Sportivo ha sanzionato i fatti contestati sulla base del disposto di cui allo stesso art. 14, rubricato *“Responsabilità delle società per i fatti violenti dei sostenitori”*.

In realtà la reclamante è stata punita sulla scorta di quanto riportato nel rapporto ufficiale redatto dai Sostituti, con il modello prestampato *“Art. 12.3 C.G.S. – Introduzione o utilizzazione all'interno dell'impianto di materiale pirotecnico o di strumenti idonei ad offendere”*, nel quale sono stati riportati i fatti che il Giudice ha posto a fondamento della propria decisione.

Le considerazioni che precedono confermano la fondatezza della doglianza, stante il fatto che lo stesso Giudice avrebbe, nel censurare i comportamenti contestati, dovuto applicare la disposizione di cui all'art. 12.3 C.G.S. e non di cui all'art. 14 C.G.S..

Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società Ternana Unicusano Calcio S.p.A. di Terni riduce la sanzione dell'ammenda a € 3.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO CALC. TOMASZ MATEUSZ KUPISZ AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA FROSINONE/CESENA DEL 02.12.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 76 del 5.12.2017)

Il calciatore Tomasz Mateusz Kupisz ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B pubblicata sul Com. Uff. n.76 del 5.12.2017 con la quale, in riferimento alla gara tra Frosinone e Cesena del 2.12.2017, ha comminato allo stesso la squalifica per 3 giornate effettive di gara *“per avere al 33° del primo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con una gomitata al volto un calciatore della squadra avversaria, infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale”*.

A sostegno dell'impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della sanzione comminata a due giornate effettive di gara il ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

In particolare il ricorrente ha sostenuto che la sua condotta non poteva essere qualificata violenta, trattandosi invece di comportamento antisportivo.

Egli ha rilevato, richiamando il rapporto del Quarto Ufficiale che ha segnalato all'Arbitro il fatto accaduto, che non si è trattato di una gomitata volontaria per nuocere all'avversario, bensì di un intervento connotato da antisportività, trovando ciò conferma nella dinamica del gesto e nella posizione dei due contendenti, nella circostanza che il fatto è avvenuto a gioco in svolgimento e nell'assoluta assenza di conseguenze lesive per l'avversario.

Il ricorrente inoltre ha dedotto sotto il profilo soggettivo l'assenza della intenzionalità del gesto e sotto il profilo oggettivo la assenza di violenza dello stesso.

La Corte, sentito telefonicamente il Quarto Ufficiale di gara che ha confermato l'assenza di violenza nella condotta del Kupisz, ritiene di accogliere il ricorso rideterminando la sanzione in due giornate effettive di gara in applicazione dell'art. 19 comma 4 lett. a) C.G.S..

Per questi motivi la C.S.A., sentito il Quarto Ufficiale, in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calc. Tomasz Mateusz Kupisz riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Piero Sandulli

**Pubblicato in Roma l'8 giugno 2018**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Roberto Fabbricini